

## **IL SERVIZIO PRESTATO CON PUNTEGGIO SBAGLIATO VA DICHIARATO e RICONOSCIUTO di DIRITTO SE.**

IL **D.M. 50/2021** ribadisce che **SOLO** l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato **di fatto** e **non di diritto**.

Dunque solo in due casi il punteggio va dichiarato **di fatto** e **non di diritto**:

- a) **assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili;**
- b) **dichiarazioni mendaci.**

**l'USR Toscana** con la nota (AOODRTO. REGISTRO UFFICIALE. U.0002662 del **2** marzo **2021**), ha precisato che in caso di errori nell'attribuzione delle supplenze da parte delle scuole, va comunque riconosciuto il punteggio per il servizio prestato.

Il Direttore Generale dell'USR Toscana, ha chiarito che:

“il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all'interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa”.

In poche parole, il servizio prestato, **fino a rettifica del punteggio per cause non imputabili al personale ATA**, deve essere **riconosciuto per intero**.

Come dire le segreterie scolastiche sbagliano e poi i danni dovrebbero pagarli i diretti interessati e non le scuole.

**Segreteria Sindacale Unicobas Scuola & Università Cosenza**